

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

" Articolo 1 bis. (*Prostituzione in luoghi privati e non aperti al pubblico*)

1. La prostituzione è consentita ai soggetti maggiorenni che la esercitino in piena libertà ed autonomia, anche costituiti in società, in luoghi privati non aperti al pubblico, previa comunicazione al questore, con contestuale presentazione di certificato medico, rilasciato da struttura pubblica nei quindici giorni precedenti la comunicazione, attestante l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili in capo al soggetto o ai soggetti interessati

3. Il questore dispone l'iscrizione dei soggetti interessati in apposito registro istituito presso la questura, e informa dell'avvenuta registrazione l'azienda sanitaria locale e l'amministrazione tributaria. Il soggetto che sospende o cessa l'esercizio della prostituzione ne dà comunicazione alla questura. La registrazione è riservata, ed è cancellata quando il soggetto interessato comunica la cessazione dell'esercizio della prostituzione"

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

" Articolo 1 bis. (*Prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico*)

1. In deroga a quanto disposto al comma 1 del precedente articolo, ciascun Comune, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio Comunale, ha facoltà di individuare esplicitamente una o più aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali l'esercizio della prostituzione è consentito.

2. L'esercizio di tale facoltà deve essere esplicitamente finalizzato a limitare o moderare, in ragione delle peculiarità del contesto territoriale e sociale del Comune, l'impatto negativo complessivo della prostituzione, ovvero a contrastarne più efficacemente la diffusione o gli effetti, e deve comunque contenere il più possibile il numero e l'estensione delle aree di cui al precedente comma."

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

" Articolo 3 bis. (*Pubblicità*)

1. La pubblicità dell'attività di prostituzione è consentita esclusivamente attraverso la stampa e i sistemi informatici. Chiunque pubblicizzi la prostituzione propria o altrui con mezzi o strumenti diversi è punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
2. Il responsabile di mezzi di comunicazione che permette o favorisce forme di pubblicità illecite dell'attività di prostituzione è punito con l'ammenda da 2.000 a 20.000 euro."

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 3 bis. (*casi di non punibilità*)

1. Non costituisce reato di sfruttamento concedere in locazione immobili nei quali si esercita la prostituzione, ovvero, erogare, a titolo oneroso, la fornitura di beni o servizi a persone o associazioni di persone dedite alla prostituzione."

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 3 bis. *(Servizi e trattamenti sanitari)*

1. Chiunque esercita la prostituzione è obbligato a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni tre mesi presso una struttura pubblica, e ad esibire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia, la più recente certificazione sanitaria ottenuta.
2. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a interromperne l'esercizio nell'ipotesi di accertamento positivo di patologie a trasmissione sessuale.
3. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili, compreso, per quanto possibile, il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura."

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 3 bis. *(Misure contro la tratta delle persone e istituzione di nuclei di polizia)*

1. Il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, adotta le misure necessarie, anche tramite iniziative finalizzate alla stipula di accordi internazionali, al fine di favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle persone e le fattispecie criminose collegate alla prostituzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno provvede alla costituzione, presso ogni questura, di un nucleo finalizzato a una più efficace opera di repressione dei reati connessi all'esercizio della prostituzione."

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 3 bis. (*Progetti di prevenzione e di recupero*)

1. Le Regioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e di quelli aggiuntivi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per i reati di cui alla presente legge, istituiscono un apposito fondo, attraverso il quale finanziano misure di sostegno e progetti finalizzati all'assistenza e al recupero delle persone che esercitano la prostituzione, anche attraverso apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

2. Le misure e i progetti di cui al comma 1 sono diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione e riguardano l'istruzione, la formazione professionale e l'inserimento al lavoro; il sostegno economico, sociale e psicologico; il recupero sociale; l'informazione mirata alla popolazione e alle persone che esercitano la prostituzione sui rischi e sui danni umani, sociali e sanitari ad essa connessi, nonché interventi per prevenire e ridurre tali danni"

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 3 bis . (*Disposizioni fiscali*)

1. I redditi derivanti dall'esercizio della prostituzione sono soggetti ad imposizione fiscale sui redditi e sul valore aggiunto secondo le vigenti normative.
2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina con proprio decreto l'attribuzione di un apposito codice I.V.A."

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 3 bis. (*Relazione annuale al Parlamento*)

1. Il Ministro per le Pari Opportunità, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno della prostituzione nell'anno precedente e sullo stato di attuazione della presente legge."

Enrico Musso